Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari

Approvato dal Senato della Repubblica 29/09/2005

A cura di Rocco Rizzo Assegnista di Ricerca – Università di Pisa membro del CUN in rappresentanza dei dottorandi di ricerca rocco.rizzo@dsea.unipi.it

Nota preliminare: il presente documento nasce come tentativo di dare un contributo personale (in qualità di Dottore di Ricerca) al dibattito in corso sul DdL. Proprio per questo i commenti che seguono non hanno la pretesa di essere completi né esaustivi ma vogliono semplicemente porre l'attenzione su alcuni punti del DdL cercando di allargare il più possibile la discussione.

Il documento contiene una serie di commenti, generali e puntuali, al Disegno di Legge Delega sullo Stato Giuridico dei Docenti Universitari approvato dal Senato della Repubblica lo scorso 29 Settembre 2005.

In fondo ai commenti generali, descritti nelle prime pagine, vi sono quelli puntuali annotati accanto a ciascun comma dell'articolo unico del DdL.

Infine, una tabella riportata in ultima pagina indica sinteticamente i punti positivi, quelli critici e quelli assolutamente negativi relativi al DdL.

Commenti Generali:

Sistema di valutazione

E' del tutto assente nel testo qualsiasi riferimento alla <u>valutazione delle attività didattiche e di ricerca</u> dei ricercatori e professori universitari.

In particolare, colpisce la dinamica con cui, partendo dal testo base approvato dal Consiglio dei Ministri nel gennaio 2004, il riferimento alla "valutazione" sia andato attenuandosi con i vari passaggi nelle commissioni parlamentari, fino a scomparire del tutto in questa ultima versione approvata il 29 settembre scorso dal Senato.

Non è possibile pensare ad un riordino della materia senza l'introduzione di un valido sistema di valutazione che periodicamente (su base almeno triennale) vada a verificare lo standard qualitativo e quantitativo delle attività svolte dai ricercatori e professori universitari, prevedendo al contempo un opportuno sistema premiale e di disincentivi a carico degli Atenei e delle strutture di ricerca di appartenenza dei soggetti valutati.

Solo in questo modo si può creare un circolo virtuoso volto alla valorizzazione del merito nei processi di reclutamento ai diversi livelli.

Riserva di posti

L'assenza di riferimenti ad un sistema di valutazione è ancor più sorprendente se abbinato alla serie di provvedimenti, previsti nel testo, volti alla riserva di idoneità a livello nazionale per favorire le progressioni di carriera sulla base dell'anzianità di ruolo.

Sebbene non si possa generalizzare, è sotto gli occhi di tutti che l'istituto delle riserve di posti nei concorsi universitari ha prodotto nel passato non poche storture permettendo l'ingresso nel sistema di soggetti non sempre idonei allo svolgimento di attività di ricerca.

Nel presente testo, inoltre, una parte di tali riserve (in particolare quelle per il passaggio da Prof. Associato a Prof. Ordinario) non assume un carattere transitorio come successo negli anni passati ma addirittura permanente non

essendo limitata temporalmente tale possibilità, per esempio indicando il numero di tornate concorsuali in cui far valere la riserva.

In questo modo l'anzianità di ruolo diventa un requisito necessario e sufficiente per la progressione di carriera.

Contratti da Ricercatore a Tempo Determinato

L'introduzione della figura del Ricercatore a Tempo Determinato (RTD) era stata accolta da più parti come un punto positivo per l'assunzione di giovani ricercatori nei primi anni successivi al Dottorato di Ricerca. Purtroppo nel DdL, tale figura è semplicemente aggiunta alle figure di post-dottorato già presenti nelle Università Italiane (Assegni di Ricerca, Borse Post-Doc, Contratti Co.Co.Co, ecc.) senza provvedere ad una contestuale riorganizzazione del settore post dottorato.

La nuova tipologia contrattuale proposta, infatti, dovrebbe essere vista come una sostituzione completa delle innumerevoli e poco dignitose (dal punto di vista economico, previdenziale, ecc.) figure che ogni giorno svolgono la propria attività di ricerca all'interno del mondo accademico. La flessibilità della figura del post-doc, sarebbe comunque ottenuta tramite l'attivazione di questi nuovi contratti considerando che la durata temporale degli stessi è definita come massima. Nulla vieta, quindi, di attivare dei contratti RTD di 2+2, 1+1, ecc. come gli attuali AdR.

Dal punto di vista della proposta presente nel testo legislativo, per poter ritenere positiva l'introduzione della figura del Ricercatore a Tempo Determinato, la norma che la istituisce dovrebbe essere integrata con i seguenti 4 punti da ritenersi indispensabili, pena l'ulteriore peggioramento delle condizioni del post dottorato italiano:

- ➤ abolizione degli Assegni di Ricerca e Borse Post-doc (sostituite dai contratti di RTD di durata variabile);
- adeguatezza del trattamento economico;
- libero accesso ai fondi di ricerca;
- limitazione dell'attività didattica da svolgere nei corsi di studio.

Alcune novità positive

Le norme che nel testo paiono avere carattere di positività sono quelle previste ai commi 9, 12 e 13, relative rispettivamente alla chiamata diretta di docenti (PO o PA) stranieri o italiani impegnati all'estero fino ad un massimo di posti del 10% dell'organico di Ateneo ed alla chiamata per chiara fama; alla possibilità di istituire posti di Professore Straordinario con finanziamento a carico di imprese e/o fondazioni; ed alla stipula di convenzioni, sempre con imprese e/o fondazioni, per progetti di ricerca da affidare a docenti universitari con relativa definizione di un incremento stipendiale aggiuntivo.

La positività di tali norme, alcune delle quali, peraltro, già presenti nella legislazione attuale anche se in forma leggermente diversa, è comunque da condizionare all'uso pratico che ne verrà fatto. In particolare per quanto riguarda il comma 13 (posti di Professore Straordinario finanziati da enti esterni), occorre prestare attenzione alla dizione "elevata qualificazione scientifica e professionale" che può apparire alquanto aleatoria. Meglio sarebbe limitare tale istituto a chi comunque ha un'idoneità nazionale.

E' da notare, infine, che la norma relativa alla chiamata diretta (comma 9), introduce delle disparità nelle modalità di reclutamento. Un soggetto straniero oppure Italiano che è stato all'estero per 3 anni (svolgendo ovviamente ricerca) può essere nominato direttamente in ruolo. In presenza di un efficace sistema di valutazione delle attività di ricerca e didattica, tale possibilità potrebbe essere estesa anche a soggetti già in servizio nelle Università italiane.

Problemi tecnico-normativi

Contraddittorietà legislativa nel comma 11

Il comma 11, relativo alla possibilità di affidamento di corsi didattici ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati che hanno alle spalle tre anni di insegnamento (ai sensi dell'art. 12 della L.

341/90), tenuto conto di quanto stabilito dal successivo comma 22, presenta caratteri di contraddittorietà legislativa.

Nello specifico, infatti, limita la possibilità di affidare corsi didattici solo ai soggetti indicati nel testo con il vincolo che abbiano svolto nel passato almeno 3 anni di didattica.

Tale disposizione, congiunta all'abrogazione del suddetto art. 12 della L. 314/90 di cui al successivo comma 22, anche se prevista alla data di approvazione dei decreti delegati, implica che tutti i ricercatori che hanno preso servizio meno di tre anni fa (o parimenti che pur essendo in ruolo da più anni non hanno sommato 3 anni di didattica), e tutti i ricercatori che prenderanno servizio fino al 2013, non potranno più essere affidatari di corsi didattici.

La contraddittorietà della norma è palese nel momento in cui attribuisce il titolo di Prof. Aggregato anche ai ricercatori reclutati ai sensi del precedente comma 7, i quali, con l'abrogazione di cui al successivo comma 22 non potranno essere affidatari di corsi curriculari.

Sebbene sia da verificare la possibilità per tali soggetti di rientrare tra quelli affidatari di corsi secondo il comma 10 del DdL, la norma indicata crea disparità assolutamente non giustificate tra soggetti reclutati con le stesse procedure e per le stesse mansioni, e potrebbe quindi essere impugnata.

Possibile vuoto normativo sui decreti delegati

Un ulteriore problema di tipo legislativo è legato alla tempistica relativa ai decreti delegati di cui al comma 5. Nel caso in cui i decreti delegati non dovessero essere emanati entro il tempo indicato (6 mesi) si creerebbe un vuoto normativo relativo in particolare alle procedure concorsuali per PA e PO. Questo comporterebbe un blocco sine die di tali procedure. A quel punto, infatti, sarebbe necessario provvedere all'approvazione di una nuova legge per poter regolare tale materia.

Per i concorsi da Ricercatore, invece, le norme attuali rimangono immutate fino al 30 Settembre 2013 senza previsione di blocchi temporanei.

Gestione del transitorio sulla chiamata di idonei secondo le attuali procedure concorsuali

Il comma 8, a valere dalla data di approvazione delle legge, prevede che "le università procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui al comma 5, lettera a)."

Non dice nulla sulla chiamata di chi ha conseguito l'idoneità con le attuali procedure salvo prolungare il periodo di validità dell'idoneità stessa facendola passare da 3 anni a 5 anni (comma 6: [...] Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite alla medesima data. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento.)

Dalla lettura congiunta del comma 6 e del comma 8 sembrerebbe che le procedure di chiamata degli idonei secondo la legge in approvazione valgono anche per coloro che hanno conseguito le idoneità secondo le procedure attualmente in vigore (L. 210/98).

Questo punto è poco chiaro.		

Nella sezione che segue sono riportati i commenti puntuali ai singoli commi del DdL.

Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari

Approvato dal Senato della Repubblica 29/09/2005

COMMENTI PUNTUALI SUI SINGOLI COMMI

Art. 1.	Sintesi	Commenti
1. L'università, sede della formazione e della trasmissione critica	Principi Generali	Nessun commento
del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica,		
garantendone la completa libertà. La gestione delle università si		
ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro		
degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione,		
dell'università e della ricerca.		
2. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere	Diritti-Doveri e libertà di ricerca	E' completamente assente qualsiasi riferimento ad un sistema di
attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei		valutazione delle attività didattiche e di ricerca dei ricercatori e professori
temi e dei metodi delle ricerche nonché, nel rispetto della		universitari.
programmazione universitaria di cui all'articolo 1-ter del		Tale mancanza è ancor più sorprendente se abbinato alla serie di
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con		provvedimenti, previsti nei commi successivi, volti alla riserva di idoneità a
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e		livello nazionale per favorire le progressioni di carriera sulla base
dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i		dell'anzianità di ruolo.
professori di materie cliniche esercitano altresì, senza nuovi o		
maggiori oneri per la finanza pubblica, e ferme restando le		
disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21		
dicembre 1999, n. 517, funzioni assistenziali inscindibili da		
quelle di insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine		
liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze,		
seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del		
mantenimento dei propri obblighi istituzionali.		
3. Ai professori universitari compete la partecipazione agli		Nessun commento
organi accademici e agli organi collegiali ufficiali riguardanti la		
didattica, l'organizzazione e il coordinamento delle strutture		
didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di		
appartenenza.		
4. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo	Anno sabbatico	Nessun commento
dell'anno sabbatico, concesso ai sensi dell'articolo 17 del decreto		
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abilitato		
senza restrizione alcuna alla presentazione di richieste e		
all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività.		

- 5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina Principi generali per delega su concorsi. concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti Concorsi ad anni alterni per PO e PA legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Rettore come ora) entro il 30 giugno di bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, ogni anno. procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo particolare:
- 1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che A regime (vale a dire dopo 4 tornate per possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e PA e 2 per PO (cioè dopo 8 anni per PA per settori disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle e 4 per PO). Cfr. commi successivi) il cento, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria e fermo posti richiesti dagli Atenei + il 40%. restando che l'idoneità non comporta diritto all'accesso alla docenza, nonché le procedure e i termini per l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per Le commissioni sono formate da 5 ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio.per ciascuna fascia;
- 2) l'eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore commissari (con N maggiore di 5) eletti opportune regole di non immediata rieleggibilità; scientifico disciplinare.
- 3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Durata idoneità (4 anni) e limite a Tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione numero massimo di partecipazione ai sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura, come concorsi. previsto al numero 1):
- e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi banditi). partecipato, non conseguono l'idoneità;
- b) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di Ne usufruiscono: idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 numero 1), ai professori associati con un'anzianità di servizio di ruolo che vogliono diventare PO (con non inferiore a quindici anni, compreso il servizio prestato come una quota del 25%). professore associato non confermato, nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico- posti per PO in un settore, vengono fatti disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini, con 125 idonei. La quota in eccesso ai 100 è una priorità per i settori scientifico-disciplinari che non abbiano riservata ai PA di cui sopra.

bandite dal Ministro (e non più dal

membri per ciascun concorso estratti a sorte da una lista di N possibili

maturata Vale a dire che se il MIUR bandisce 100

La nuova procedura è praticamente identica a quella utilizzata fino al 1998. Il grosso limite di tali procedure, sostituite in seguito dalla L. 210 del 98 con l'introduzione dei bandi locali, era quello della puntualità temporale di svolgimento dei concorsi. Anche allora nella legge era previsto che i bandi fossero a cadenza temporale prefissata ma, alla fine, di concorsi, ne sono stati fatti pochi e con un'evoluzione temporale lasca. Inoltre le procedure di questo tipo sono sicuramente molto più lunghe (il numero di candidati è molto più ampio) ed è più facile l'insorgere di problemi che portano a ricorsi e quindi al blocco dell'intero concorso. L'obiezione sulla puntualità temporale è stata rigettata dal Ministero introducendo nel testo l'indicazione di una data fissa annuale entro la quale emanare i bandi (il 30 Giugno di ogni anno). Questo darebbe la possibilità di avviare procedure penali per omissione di atti d'ufficio. Ma la questione è comunque critica.

Preso atto dei limiti di cui sopra, non si capisce quali siano i vantaggi delle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per numero di idonei da bandire è pari ai nuove procedure. Dal punto di vista pratico, infatti, le cose non cambieranno molto. Rimangono sempre due fasi (previste, anche se in forma leggermente diversa, dalla legge attuale): idoneità nazionale e procedura comparativa locale (gestita tramite regolamenti di Ateneo).

> Gli svantaggi invece sono chiarissimi: si perderà in autonomia (sarà il Ministro a bandire e non più il Rettore) ed anche in flessibilità e durata temporale delle procedure concorsuali senza un reale vantaggio rispetto alle modalità attuali sull'esito dei concorsi.

scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con al proprio interno da ciascun settore Inoltre è certo il non rispetto dei tempi biennali per i bandi. I numeri in gioco sugli idonei (100% in più delle richieste degli Atenei + % di posti riservati) sono abbastanza alti e non immediatamente assorbibili dalle Università. Se in giro ci sono ancora idonei non chiamati dagli Atenei, prima che sia possibile bandire nuovi posti è necessario esaurire la lista di idoneità del concorso precedente.

4) la durata dell'idoneità scientifica non superiore a quattro anni, Riserve di posti (in aggiunta a quelli Per risolvere i punti critici delle attuali modalità concorsuali, sarebbe bastato apportare qualche correttivo procedurale ed introdurre un adequato sistema di valutazione.

Notazione supplementare: l'idea di tornare ai concorsi nazionali è partita per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), a) i PA con almeno 15 anni di anzianità da un luogo comune secondo cui, nei concorsi dal 1998 ad oggi, la percentuale di personale assunto che era già nei ruoli dell'Università chiamante (vale a dire il problema della mobilità dei docenti tra le Università) è stata molto maggiore di quanto non lo fosse stata negli anni precedenti. Tale assunto però non è stato affatto dimostrato ed anzi, alcune valutazioni, seppure effettuate solo su pochi settori, hanno dimostrato il contrario.

bandito concorsi negli ultimi cinque anni;

dei professori associati è riservata una quota del 15 per cento ruolo ad esaurimento che abbiano svolto aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero almeno 3 anni di insegnamento nei corsi 1), ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad universitari (con una quota del 15%). esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano svolto Vale a dire che se il MIUR bandisce 100 almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. posti per PA in un settore, vengono fatti Una ulteriore quota dell'1 per cento è riservata ai tecnici laureati | 115 idonei. La quota in eccesso ai 100 è già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità riservata ai soggetti di cui sopra. per l'accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del Al contrario del comma precedente tale decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e riserva rimane in vigore solo per le prime commissioni valutati dalle d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia E' prevista la riserva dell'1% anche per i dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1). l'incremento del numero massimo di soggetti che possono diventare PA con le riserve previste a suo conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno; e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei Fase transitoria: prime 4 tornate (cioè per professori ordinari di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento i primi 8 anni) per PA e prime 2 tornate del numero massimo di soggetti che possono conseguire (cioè primi 4 anni): università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno.

c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia incaricati stabilizzati, e gli assistenti di

esaminatrici; 4 tornate (cioè per i primi 8 anni).

tecnici laureati che non sono riusciti a tempo dalla 382 del 1980.

posti richiesti dagli Atenei + il 100%. 100 posti per PA o PO, il MIUR bandisce ne 200 posti per ciascuna fascia. Sul totale poi vengono aggiunti i posti riservati.

b) i Ricercatori confermati, i professori Infine un piccolo commento sul problema della valutazione. Sino a che non entrerà in funzione un sistema di valutazione periodico e sistematico delle attività di didattica e ricerca dei docenti universitari, legato ad un sistema premiale e di disincentivi per gli Atenei e le strutture di ricerca di appartenenza dei singoli docenti, nessuna procedura di reclutamento e progressione di carriera produrrà gli esiti sperati: la valorizzazione del merito.

Posti riservati:

L'idea dei posti riservati è assolutamente negativa.

Se un docente o un ricercatore ha una certa anzianità di ruolo, in teoria, se è meritevole non dovrebbe avere nessun problema ad affrontare una comparazione valutativa con uno più giovane. Perchè allora introdurre per le progressioni di carriera dei canali privilegiati?

Sebbene non si possa generalizzare, è sotto gli occhi di tutti che l'istituto delle riserve di posti nei concorsi universitari ha prodotto nel passato non poche storture permettendo l'ingresso nel sistema di soggetti non sempre idonei allo svolgimento di attività di ricerca.

Stupisce che il passato abbia smesso di insegnare al presente.

l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle il numero di idonei da bandire è pari ai E' vero che ci possono essere casi particolari di ricercatori e/o docenti che per vari motivi(contrasti interni alle strutture, ecc.) non sono riusciti a Vale a dire che se gli Atenei chiedono progredire in carriera, ma oltre al fatto che il loro numero non è così elevato, la norma prevista non risolve il problema.

> Inoltre, l'istituto delle riserve di posti di solito è sempre stato introdotto per sanare questioni di tipo transitorio. In questo caso, invece, si introduce una metodologia di progressione di carriera di tipo permanente. L'idoneità per il passaggio da PA a PO potrebbe avvenire automaticamente una volta maturati i 15 anni di anzianità, con la partecipazione alla quota riservata del 25% nei concorsi.

> Queste norme sono quelle che impediranno di utilizzare i fondi per l'ingresso dei giovani. E' da considerare infatti che gli idonei sono solitamente soggetti già strutturati nei ruoli accademici ed oltre al fatto di partecipare a tutti i livelli ai processi decisionali di allocazione delle risorse (Dipartimenti, Facoltà, Senati Accademici e CdA), possono esercitare una forte pressione per la propria progressione di carriera, nei momenti elettorali (Direttori di Dip., Presidi, Rettori).

> Al contrario, i non strutturati (dottorandi, assegnisti di ricerca, borsisti post-doc, ecc.), non partecipando direttamente alla fase di governo degli Atenei (vi è una quasi totale assenza di una loro rappresentanza negli organi accademici), non hanno la possibilità di intervenire sull'allocazione delle risorse.

> E' proprio per questo che negli anni passati i soggetti a cui è scaduta l'idoneità perché non chiamati da nessun Ateneo, sono stati pochi.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge professore associato esclusivamente le procedure di cui al alla data di entrata in vigore della comma 5, lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione presente legge. comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite alla medesima data. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a I soggetti che hanno ottenuto l'idoneità seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono con le norme previgenti la presente legge approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni (vale a dire ai sensi della L. 210 del dal suo conseguimento. La copertura dei posti di professore 1998) conservano l'idoneità per 5 anni. ordinario e di professore associato da parte delle singole università, mediante chiamata dei docenti risultati idonei, tenuto Le chiamate degli idonei devono conto anche di tutti gli incrementi dei contingenti e di tutte le comunque sottostare alle leggi sulla riserve previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve programmazione triennale previste dalla in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure di finanziaria del 2004. cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30/10/2004, n. 311.

7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 | I settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. INdeterminato possono essere banditi 210. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il secondo le norme previgenti la presente dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e legge (L. 210 del 1998) fino al 30 contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della In questi concorsi vengono valutati come legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi titoli preferenziali il titolo di Dottore di del comma 14 del presente articolo. L'assunzione di ricercatori a Ricerca, gli anni di assegni di ricerca, le tempo indeterminato ai sensi del presente comma è subordinata borse post-doc. ai medesimi limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di professore ordinario e associato.

8. Le università procedono alla copertura dei posti di professore Per la chiamata degli idonei le Università Si introduce la contrattazione del trattamento economico a livello locale. ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con devono prevedere dei regolamenti propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei interni. Tali regolamenti disciplinano le candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della modalità con le quali gli Atenei coprono i idoneità di cui al comma 5, lettera a). La delibera di chiamata posti richiesti scegliendo i soggetti dalla definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di lista nazionale degli idonei. quanto disposto dal comma 16, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno La delibera di chiamata contiene ovvero a tempo definito della corrispondente fascia, anche a indicazioni sul tipo di incarico (tempo carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, pieno-tempo definito) ed anche il mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali di durata | trattamento economico. almeno pari alla durata del rapporto. La quota degli oneri derivanti dalla copertura dei posti di professore ordinario o associato a carico delle università è soggetta ai limiti e alle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

posti da ricercatore a tempo Settembre 2013.

Bloccare i concorsi alla data di approvazione della legge (e non alla data sono bandite per la copertura dei posti di professore ordinario e Salvacondotto per i concorsi già banditi di approvazione dei decreti delegati come sarebbe stato più logico) vuol dire un blocco di oltre un anno e mezzo (6 mesi per i decreti delegati; diversi mesi per l'approvazione da parte dei singoli Atenei dei regolamenti locali per le procedure di valutazione per la chiamata degli idonei; tempistica per l'emanazione dei bandi e l'espletamento dei concorsi...). La norma è ancora più pericolosa nel caso in cui i decreti delegati non riuscissero ad essere emanati entro i termini previsti dal comma 5 (6 mesi).

> In questo caso per sbloccare la situazione sarà necessario intervenire con un'altra legge con un allungamento imprecisato dei tempi.

> Il blocco prolungato di tali procedure avrà come esito che al riavvio delle prime tornate concorsuali ci sarà un elevato numero di posti richiesti e quindi di partecipanti. Con tutti gli svantaggi descritti sopra.

> Norma positiva rispetto alla prospettiva della messa ad esaurimento immediata di tale fascia.Non risolve però l'idea di struttura della carriera universitaria che è alle spalle del DdL.

> I titoli preferenziali, inoltre, sono assolutamente aleatori. Anche ora è così ma la commissione può benissimo non tenerne conto. Sarebbe necessario introdurre l'obbligatorietà del titolo di DdR.

9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università, previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.	stranieri o italiani impegnati all'estero fino ad un massimo di posti del 10% dell'organico di Ateneo. Chiamata per chiara fama.	Anche se si introducono delle disparità nelle modalità di reclutamento. Un soggetto straniero oppure Italiano che è stato all'estero per 3 anni (svolgendo ovviamente ricerca) può essere nominato direttamente in ruolo. In presenza di un efficace sistema di valutazione delle attività di ricerca e didattica, tale possibilità potrebbe essere estesa anche a soggetti italiani.
10. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o	retribuiti) a soggetti italiani o stranieri (escluso il personale tecnico delle	Questa norma e critica. Gli "adeguati requisiti scientifici e professionali" sono aleatori. Far insegnare soggetti che non fanno ricerca non è "Università".
retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico		
amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e modalità		
definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con		
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica.		
tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19	esaurimento e ai tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento sono affidati, tramite il loro consenso, <u>e</u>	Questo comma, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo comma 22, presenta caratteri di contraddittorietà legislativa. Nello specifico, infatti, limita la possibilità di affidare corsi didattici solo ai soggetti indicati nel testo con il vincolo che abbiano svolto nel passato
novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il		almeno 3 anni di didattica. Tale disposizione, congiunta all'abrogazione del suddetto art. 12 della L.

rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari.	attribuito il titolo di <u>Professore</u> aggregato.	314/90 di cui al successivo comma 22,anche se prevista alla data di approvazione dei decreti delegati, implica che tutti i ricercatori che hanno preso servizio meno di tre anni fa (o parimenti che pur essendo in ruolo da più anni non hanno sommato 3 anni di didattica), e tutti coloro che prenderanno servizio ai sensi del comma 7 del presente articolo non potranno più essere affidatari di corsi didattici. La contraddittorietà della norma è palese nel momento in cui attribuisce il titolo di Prof. Aggregato anche ai ricercatori reclutati ai sensi del precedente comma 7, i quali, con l'abrogazione di cui al successivo comma 22 non potranno essere affidatari di corsi curriculari. La soluzione potrebbe essere la non abrogazione dell'art. 12 della L. 341/90, oppure la limitazione dell'obbligo di possesso dei 3 anni di insegnamento ai soli tecnici laureati. E' da verificare se tali soggetti possono rientrare tra quelli affidatari di corsi secondo il precedente comma 10 della presente legge. In ogni caso la norma crea disparità assolutamente non giustificate
12. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera <i>a</i>), numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.	straordinario (di durata 3+3) pagati dall'industria. I soggetti beneficiari devono avere l'idoneità nazionale oppure avere un'elevata qualificazione scientifica e professionale.	-
13. Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro <i>status</i> giuridico ed	docenti Universitari con definizione di un compenso aggiuntivo rispetto allo	Norma positiva

14. Per wolgere artivist di ricerca e di diduttica integrativa le lattivione di procedure discipituate con impori repolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli arti, possono instaurare rapporti di lavora subordinato tramite la sipula di contratti di diritto privato di lavora subordinato tramite la sipula di contratti di diritto privato di creca o aquivalente, conseguito in Italia o all'estero, por le facoltà di medicina e chitrarigia, ded diploma di souola di specializzazione, coverro em possessori di lattra a specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti di nono durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, apportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da cisacuna università nel limiti delle compatibiti di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'erconomia e delle finanza, sentito il Ministro dell'erconomia contratti di cui al presente legge, contituisce titolo perferenziale. L'attività avolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo perferenziale. L'attività avolta di sultanta di contratti di cui al presente comma costituisce titolo repreferenziale del soposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della micro, alla dell'interca del devanta dell'attività di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano one comma nono non ununi labili con dell'interca del della micro, al civili dell'interca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali conti	economico, nel rispetto degli impegni di istituto.		
Imiversità, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolament che assicurino la valutazione comparativa dei candidate i a pubblicità degli atti, possono instutrare rapporti di Lavoro subordinato tramite a listupi da contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso el titolo di dottore di ricerca o quivalente, conseguito in Italia a all'isesteno, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laura secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rimovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università dell'istruzione, dell'università dell'istruzione di data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta di soggetti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo di dottore di ricerca dell'università. I il ministro dell'istruzione, dell'università celluminente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo di colli delle segge zi dalla da giogatti in invigenti. Ai fini dell'inscrimento dei crosi di studio nell'inferio fromativa delle università, il Ministro dell'inscrimento dei crosi di studio nell'inferio fromativa delle università, il Ministro dell'inscrimento dei crosi di studio nell'inferio fromativa delle università, il Ministro dell'inscrimento dei crosi di studio nell'inferio fromativa delle università, il Ministro dell'inscrimento dei crosi di studio nell'inferio fromativa delle università, il Ministro dell'inscrimento dei crosi di studio nell'inferio fromativa delle università, il Ministro dell'inscrimento dei crosi di studio nell'inferio fromativa delle università, il Ministro dell'inscrimento dei dell'i		Istituzione di posti da Ricercatore a	Norma critica Potrebbe diventare potenzialmente positiva a condizione
propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso dei titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, covvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano communge uma elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rimovati per una durata complessiva di sci anni. Il trattamento economico di tali contratti. rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati. è determinato da ciascuna miversità nei litti contratti. rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati. è determinato da ciascuna miversità nei litti contratti. rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati. è determinato da ciascuna miversità nei littimi delle composibilità di bilancio e tenuto como dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'issurione, dell'insurione, eventi o il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del difformato del titolo di dottore di ricerca o del difformato dell'issurione, dell'università e contento stipulato di sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'artività svolta di soggetti di cui al presente comma continuo dell'inserimento dei cossi di studio nell'offerenti formativa delle università, il Ministro dell'escopornia del contrati di cui al presente comma contrati della fregera di cui al priscente comma contrati dell'inserimento dei cossi di studio nell'inferenti formativa delle università, il Ministro dell'inserimento dei cossi di studio nell'offerent formativa delle università, il Ministro dell'indenità scientifica			
l'auditati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la sipula di contratti di dirito privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricera o equivalente, consegui in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possesso di faunea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite de possono essere rimovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di alti contratti, rapportato a quello degli attuali riceratori confermati, è determinato dei ciascuna università ne limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'intiversità i concerto con il Ministro dell'istruzione, covvero l'espletamento di unisegnamento universitario mediante contratto stipulato si sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo perferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo perferenziale di cisposizioni vigenti di contratti, rapportato e quello deli contratti conditi contratti con gli assegni di ricerca di cui all'aricolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, al fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'oficra formativa delle università, il Ministro del l'incorrativa dell'inviversità e della ricerca, dell'inviversità e della ricerca dei cui all'aricolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. A fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'oficra formativa delle università, il Ministro del l'invivazione, dell'università e della ricerca di cui all'aricolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. A fini dell'inserim			(maispensaone) ene sia unegrata con i panti seguenti.
lavoro subordinato transite la stipula di contratti di diritto privato di catempo deleministo con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rimovati per una durata complessiva di sei anni. I trattamento economico di alti contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nel limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'esconomia e delle finanze, sentito il Ministro dell'esconomia e delle finanze, sentito il Ministro dell'esconomia de delle finanze, sentito il Ministro dell'esconomia delle disposizioni vigeni il alto I. contratti di cui al presente comma constituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dell'assignosi vigeni di alto I. contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui al represente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui al ricerca di cui			naccessità di abalizione degli Assegni di Picarca (AdP) e Parse Post
a tempo determinato con soggetti în possesso del titolo di obtore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia call all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata gualificazione scientifica, vulutta secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rimovati per una durata complessiva di sei anni. Il rattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università ni limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istrazione, edl'università optibilità di pina del contratti situatione del finanze, sentito il Ministro dell'istrazione, colletto di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di unisegnamento universitario metalate contratto situpilato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisee titolo perferenziale di circera o comma continuisce titolo perferenziale di compatibilità di silancio del ritoli. I contratti di cui al presente comma nono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'aricolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di sudio nell'offerta formativa della ricerca deve tener conto del munero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente commo ocumulabili di contratti contratti di cui al presente composi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità studio nell'idone di scontratti di cui al presente composi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità studio dell'istorazione, dell'università e della r			
di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o ulti sudiosi, che abbiano commugue una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hamo durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da cisacuna università nel limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto del rituri cenomico, dell'università e della ricerca, di concerto con il funistro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il funizione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi dell' disposizioni vigenti alla data di entara in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma constituisce titolo preferenziale di sutultare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano and applicasa il edisposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del munero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del munero dei contratti di cui al rescente comma. 15. Il conseguimento dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del vittore del munero dei contratti di cui al rescente comma. 15. Il conseguimento dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei titolo va		incercatori comermati.	
facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di sevola di specializzazione, ovver con possessori di laurea specialistica e nagistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti. rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciassuna università nel limiti delle compatibilità di bilanci o tenuto conto dei oriteri generali definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'economia di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricere di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricere di cui al represente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricere di cui al represente comma non ad applicarsi le disposizioni vigenti alli funiversità, il Ministro dell'istruzione, dell'università di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricere di cui al università, il Ministro dell'invirevisia de della ricera di cui al presente comma con escere prevalenne. Purrioppo, la frase conclusiva del comma, rifertio della presente comma con ell'inviersità e della ricera di cui al presente comma con el diffica di cui al presente comma con contratti RTD. supponendo chiaramente un loro coinvolgimento pieno nella gestione a concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i critri e della ricerca, e è titolo valutabile nel concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. 15. Il conseguimento dell'			
specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studios, che abbiano communque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto del crierie generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della frianze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto sirpulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale, L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano al applicasti le disposizioni vigenti al fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle ninversità, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati canche del numero dei ornitari di cui al presente comma. Valutazione del contratto dell'idonetià scientifica di cui al resente comma. Valutazione del contratto di l'instruzione, dell'università e della ricerca, deve tener conto del numero di cornora in dell'idonetià stabiliti con decreto del Ministro per la fruzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dè titolo valutabile nei concorsi pubblici che provedano la valutazione dei titoli. 1. Ressar egregati canche del numero dei contratti di cui al resente comma. Val			
nagistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triemale e posono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il rattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nel limiti delle compatibilità di bilancio etenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'economia e delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta della ricerca di cui all'articolo 31 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'inserva alla dell'inserva alla dell			
qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto del circiteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'esonomia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto situalo ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui al all'articolo 31 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'isdoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legitimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i crierai e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'isdoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legitimante la partecipazio			
dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato de ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, edll'inniversità e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università nei della discusione, covvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto situato della discontratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'insticolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti ali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti ali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti co			
possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nel limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto del circiteri generali definiti con decretto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorosi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca deve commano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei contratti di cui al presente comman. 15. Il conseguimento del circi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei cortici ci ricerca deve tener conto del numero dei cortici ricerca deve tener conto del ministro dell'istruzione del contratti di cui al presente comman. 15. Il conseguimento dell'istruzione, dell'università e della ricerca, de contratti cui al presente comman. 16. Resta Fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui il Nessun commento			
Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto di di ministro dell'attivatione, dell'università i e della ricerca, di concerto di di ministro dell'attivatione dell'attiva			
degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'estruzione, dell'università e della ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitatio mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. Contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui al l'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei professori ordinari, associafi e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, respectano la valutazione dei titoli. 16. Resta Fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui il Nessun commento			
università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legititimante la partecipazione ai concorsi per la funzione pubblica, sensitio il Ministro per la funzione pubblica, sensono l'attuati attivura retributiva, il Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui ul Nessun commento			
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo l'attuale struttura retributiva, il Tempo pieno: 350 ore di didattica di ui Nessun commento	degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna		extrauniversitario. La flessibilità del contratto sarebbe comunque
dell'instruzione, dell'università e della fricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senitio il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma no snon cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'internativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera al, costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione di citoli. Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui l'Nessun commento	università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto		ottenuta considerando che la durata temporale del contratto è definita
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutario obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per 1'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui al Nessun commento	dei criteri generali definiti con decreto del Ministro		come massima. Nulla vieta di attivare dei contratti RTD di 2+2, 1+1,
funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legititimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione del titoli. 16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui il Nessun commento	dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il		ecc. come gli attuali AdR.
funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legititimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione del titoli. 16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui il Nessun commento	Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la		
del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto dell'istruzione di contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione del titoli. Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui il visuamento a quello dei ricercatori confermati" ma non parla di quanto debba essere questo rapporto. L'hiero accesso ai fondi di ricerca. L'attivatione del inverca. L'èiportuno limitare il più possibile (o quantomeno definire al meglio) il tipo di attività didattica integrativa ed il suo impegno temporale evitare un eccessivo aggravio a scapito dell'attività di ricerca che comuna, riferito alla programmazione didattica (attivazione dell'ostruzione al numero di contratti RTD, supponendo chiaramente un loro coinvolgimento pieno nella gestione a concorsi per la pubblica amministrazione.	funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o		- adeguatezza del trattamento economico. Il comma 14 non è molto
insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui il ricerca or rapporto. **ricerca dori confermati" ma non parla di quanto debba essere questo rapporto. **libero accesso ai fondi di ricerca. **libero accesso ai fondi di ricerca di cui al cui meglio il tipo di attività didattica integrativa ed il suo impegno temporale per evitare un eccessi			
delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. 16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui la rapporto. 18 presente comma limitare il più possibile (o quantomeno definire al meglio) iil tipo di attività didattica integrativa ed il suo impegno temporale per evitare un eccessivo aggravio a scapito dell'attività di ricerca che deve comunque essere prevalente. Purtroppo, la frase conclusiva del comma, riferito alla programmazione didattica (attivazione di corsi) degli Atenete previame un eccessivo aggravio a scapito dell'attività di ricerca che deve comunque essere prevalente. Purtroppo, la frase conclusiva del comma, riferito alla programmazione didattica (attivazione del constati RD, supponendo chiaramente un loro coinvolgimento pieno nella gestione a concorsi per la pubblica samministrazione.			
presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui il ricerca. - libero accesso ai fondi di ricerca. - È opportuno limitare il più possibile (o quantomeno definire al meglio) il tipo di attività didattica integrativa ed il suo impegno temporale per evitare un eccessivo aggravio a scapito dell'attività di ricerca che deve comunque essere prevalente. Purtroppo, la frase conclusiva del comma, riferito alla programmazione didattica (attivazione di comma pustiva alla diripara purblica amministrazione. Valutazione del contratto ai fini della partecipazione a concorsi per la pubblica amministrazione. Valutazione del contratto ai fini della partecipazione a concorsi per la pubblica amministrazione. Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui Nessun commento			
dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. 16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui li più possibile (o quantomeno definire al meglio) il tipo di attività didattica integrativa ed il suo impegno temporale per evitare un eccessivo aggravio a scapito dell'attività di ricerca che deve commque essere prevalente. Purtroppo, la frase conclusiva delle comman, riferito alla programmazione didattica (attivazione di corsi) degli Atenei fa riferimento esplicito anche al numero di contratti RTD, supponendo chiaramente un loro coinvolgimento pieno nella gestione dell'offerta formativa. Valutazione del contratto ai fini della partecipazione a concorsi per la pubblica amministrazione. Valutazione del contratto ai fini della partecipazione a concorsi per la pubblica amministrazione. Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui Nessun commento			•
preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui lorgante mento dei ditiatività didattica integrativa ed il suo impegno temporale per evitare un eccessivo aggravio a scapito dell'attività di ricerca che deve comunque essere prevalente. Purtroppo, la frase conclusiva del comma, riferito alla programmazione didattica (attivazione di corsi) degli Atenei fa riferimento esplicito anche al numero di contratti RTD, supponendo chiaramente un loro coinvolgimento pieno nella gestione dell'offerta formativa. Norma positiva anche se assolutamente ininfluente. Norma positiva anche se assolutamente ininfluente. Prempo pieno: 350 ore di didattica di cui lovesun commento			- libero accesso ai fondi di ricerca.
prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma. Valutazione del contratto ai fini della lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui Nessun commento			
comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della presente comma. 15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. 16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui li tipo di attività didattica integrativa ed il suo impegno temporale per evitare un eccessivo aggravio a scapito dell'attività di ricerca che deve comunque essere prevalente. Purtroppo, la frase conclusiva del comma, riferito alla programmazione didattica (attivazione di corsi) degli Atenei fa riferimento esplicito anche al numero di contratti RTD, supponendo chiaramente un loro coinvolgimento pieno nella gestione dell'offerta formativa. Norma positiva anche se assolutamente ininfluente.			- È opportuno limitare il più possibile (o quantomeno definire al meglio)
all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'intività di ricerca che deve comunque essere prevalente. Purtroppo, la frase conclusiva del comma, riferito alla programmazione didattica (attivazione di corsi) degli Atenei fa riferimento esplicito anche al numero di contratti RTD, supponendo chiaramente un loro coinvolgimento pieno nella gestione dell'offerta formativa. Valutazione del contratto ai fini della partecipazione a concorsi per la pubblica amministrazione. Valutazione del contratto ai fini della partecipazione a concorsi per la pubblica amministrazione. Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui Nessun commento			
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. 16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui Nessun commento			
dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. 16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui Nessun commento			
università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui Nessun commento	**		
ricerca deve tener conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'intruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. 16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui Nessun commento			
associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. 16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui Nessun commento			
presente comma. 15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera <i>a</i>), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. 16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui <i>Nessun commento</i>			
15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera <i>a</i>), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. 16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui <i>Nessun commento</i>			aeu ojjeru jormativa.
lettera <i>a</i>), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. 16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui <i>Nessun commento</i>	1	Valutazione del contratto si fini della	Norma positiva anche se assolutamente ininfluente
concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. 16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui Nessun commento			потта розитуа апспе ѕе аѕѕоннатение нипушение.
le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. 16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui Nessun commento			
pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. 16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui Nessun commento		annimistrazione.	
della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. 16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui Nessun commento			
prevedano la valutazione dei titoli. 16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui Nessun commento			
16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui Nessun commento			
trattamento economico dei professori universitari articolato 120 di didattica frontale.			Nessun commento
	trattamento economico dei professori universitari articolato	120 di didattica frontale.	

secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo		
definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle		
attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per		
il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di		
didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a		
tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui		
80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono		
variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità		
e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto	didattica e di governo universitario.	
docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del		
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai		
professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione		
aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione		
agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale,		
oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati		
conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del		
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il		
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la		
funzione pubblica. Per il personale medico universitario, in caso		
di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio		
sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento		
aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.		
17. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le		Norma positiva. Potrebbe essere estesa anche al personale nominato in
disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il		ruolo ai sensi delle norme attualmente vigenti.
collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno		
accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età,		
ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto		
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni,	norme attualmente in vigore.	
ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.		
18. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata		Nessun commento
in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni		
assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e		
ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno		
accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età,		
ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto		
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.		
		Norma positiva. Anche se, escludendo le modalità concorsuali, non è
del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore		chiarissima la differenza (per i PA e PO) tra il vecchio ed il nuovo Stato
della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento		Giuridico.
economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di		
tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al		
presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita.	per il nuovo Stato Giuridico mantenendo	
	l'anzianità di servizio.	
20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di		Nessun commento
cui al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni statali sono	pubblici.	

collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdemiali.		
21. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, sono definite specifiche modalità per favorire l'ingresso in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea chiamati a ricoprire posti di professore ordinario e associato ai sensi dei	docenti.	Nessun commento
commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai commi 10 e 12.		
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013; sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data.		Cfr. commento al comma 11.
23. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.	delegati.	
24. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 5 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.	decreti delegati.	Nessun commento
25. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	Riforma a costo zero.	As usual!! In Italia.

TABELLA SINTETICA

Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari

Punti positivi		Punti critici		Punti assolutamente negativi	
c. 7	Rinvio al 2013 della questione concernente i ricercatori. (Punto positivo rispetto alla prospettiva della messa ad esaurimento immediata di tale fascia).	с. 10:	Incarichi di insegnamento (gratuiti o retribuiti) a soggetti italiani o stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. (cfr. commento accanto al comma nelle pagine precedenti).	c. 2:	Diritti-Doveri e libertà di ricerca. (cfr. commento accanto al comma nelle pagine precedenti).
c. 8	La delibera di chiamata contiene indicazioni sul tipo di incarico (tempo pieno-tempo definito) ed anche il trattamento economico.	c. 11:	Affidamento gratuito di corsi a ricercatori, assistenti e tecnici laureati. Titolo temporaneo di Professore Aggregato. NORMA LEGISLATIVAMENTE CONTRADDITTORIA. (cfr. commento accanto al comma nelle pagine precedenti).	c. 5:	Procedure per il reclutamento e posti riservati. (cfr. commento accanto al comma nelle pagine precedenti).
c. 9	Chiamata diretta di docenti (PO o PA) stranieri o italiani impegnati all'estero fino ad un massimo di posti del 10% dell'organico di Ateneo. Chiamata per chiara fama. (cfr. commento accanto al comma nelle pagine precedenti).	с. 14:	Istituzione di posti da Ricercatore a Tempo Determinato (RTD) di durata 3+3. Norma critica. Potrebbe diventare positiva a condizione indispensabile che sia integrata con 4 punti: 1) abolizione Assegni di Ric.; 2) stipendio adeguato; 3) libero accesso fondi di ricerca; 4) limitata attività didattica; (cfr. commento accanto al comma nelle pagine precedenti).	с. 6:	Blocco concorsi per PA e PO dalla data di entrata in vigore della legge. (cfr. commento accanto al comma nelle pagine precedenti).
c. 12:	Istituzione di posti di professore straordinario pagati da imprese o fondazioni. I soggetti beneficiari devono avere l'idoneità nazionale oppure avere un'elevata qualificazione scientifica e professionale.	c. 22:	Abrogazione art. 12 L. 341/90. Introduce contraddizione in comma 11. (cfr. commento accanto al comma 11 nelle pagine precedenti).	c. 25	Riforma a costo zero
c. 13:	Convenzioni con imprese o fondazioni, affidate a docenti Universitari con definizione di un compenso aggiuntivo rispetto allo stipendio.				
с. 15:	Valutazione del contratto ai fini della partecipazione a concorsi per la pubblica amministrazione.				
с. 16:	Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui 120 di didattica frontale. Tempo definito: 250 ore di didattica di cui 80 di didattica frontale. Retribuzione aggiuntiva in caso di impegni ulteriori relativi alla ricerca, didattica e di governo universitario.				
c. 17:	In pensione a 70 anni per tutti i PA e PO nominati secondo la presente legge. E' abolito il fuori ruolo. (cfr. commento accanto al comma nelle pagine precedenti).				